ORIGINALE

COMUNE DI ANNONE VENETO
Provincia di Venezia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 20 del 28/06/2021

OGGETTO: **APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALL'ANNO 2021, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 443/2019/R/RIF E S.M.I. E PRESA D'ATTO DEL PEF 2020 MT COME RETTIFICATO DA ARERA**

L'anno **2021** il giorno **ventotto** del mese di **Giugno** alle ore **19:05**, convocata con prot. n. 6865 in data 22/06/2021, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica, presso il centro civico di via Postumia, n. 52.**

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

NOMINATIVO	PRESENZA	NOMINATIVO	PRESENZA
LUVISON VICTOR	SI	DE BORTOLI GIACOMO	SI
BONDI NICOLETTA	SI	MARCOLIN GILBERTO	SI
GIANOTTO LINO	SI	DE CARLO ANDREA	SI
RONZINI ALESSANDRA	SI	DI GRAZIA LUCA	NO
BIANCO RENATO	SI	CUZZOLIN SARA	SI
DORETTO ALESSANDRO	NO	TOFFOLON ADA	NO
PENON GIANCARLO	SI		

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3

Vengono nominati scrutatori i signori:
BIANCO RENATO, MARCOLIN GILBERTO, CUZZOLIN SARA

Assiste Il Vice Segretario Comunale, **Dr.ssa Paola Lucchetta**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, **Victor Luvison** ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALL'ANNO 2021, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 443/2019/R/RIF E S.M.I. E PRESA D'ATTO DEL PEF 2020 MT COME RETTIFICATO DA ARERA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) diventa ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi" (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A recante il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti";
- l'Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani", dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui l'Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.

Nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- ✓ al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- ✓ al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- ✓ al comma 683 dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]";

Visti anche:

- ✓ l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;
- ✓ l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- ✓ l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

Considerato inoltre che:

- il Comune di Annone Veneto, con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 28.06.2021, ha approvato il nuovo regolamento l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) applicabile dell'01.01.2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27/07/2020 sono state approvate le tariffe Tari per l'anno 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 21.12.2020 è stato approvato il Piano Finanziario e le tariffe Tari per l'anno 2020;

RILEVATO che ARERA ha provveduto a rettificare il PEF 2020 dei costi di gestione dei rifiuti, come risultante dall'allegato sub 2) alla presente deliberazione;

RITENUTO di prendere atto del PEF 2020 rettificato da ARERA come indicato nell'allegato sub 2 citato;

Dato atto che il Piano Economico-Finanziario 2021 (allegato sub 1 alla presente deliberazione) , calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Annone Veneto e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento, come risultante dalla documentazione allegata alla Deliberazione del Consiglio di Bacino n. 5 del 14.06.2021, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), espone un costo complessivo di Euro 456.031,00;

Considerato che il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2021 (pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in data 30 dicembre 2020);

Considerato infine che i costi del servizio nettezza urbana di cui al presente piano finanziario non superano i limiti previsti dall'Autorità, fissati nel 6,6% (aumento del Comune 2021 pari all'1,73%);

Vista la validazione del piano finanziario approvata dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con deliberazione del Consiglio n. 5 del 14.06.2021;

Rilevato che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 267/00;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile Area Tecnica e dal Responsabile Area Finanziaria e contabile dal Responsabile Area Finanziaria, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000,

Con voti: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (De Carlo Andrea, Cuzzolin Sara), resi per alzata di mano dai n. 10 amministratori presenti e votanti;

DELIBERA

1) per le motivazioni in premessa, di approvare il Piano Economico finanziario MT 2021 dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2021, secondo i criteri previsti dal nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ARERA, riportato nell'allegato sub 1) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di prendere atto del PEF 2020 MT così come rettificato da ARERA e validato dal Consiglio di Bacino con delibera di Consiglio n. 5 del 14.06.2021, riportato nell'allegato sub 2) alla presente deliberazione;

3) di trasmettere il presente atto al Consiglio dei Bacino Venezia Ambiente per gli adempimenti conseguenti;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 con la seguente votazione: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (De Carlo Andrea, Cuzzolin Sara), resi per alzata di mano dai n. 10 amministratori presenti e votanti.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALL'ANNO 2021, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 443/2019/R/RIF E S.M.I. E PRESA D'ATTO DEL PEF 2020 MT COME RETTIFICATO DA ARERA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area
Dr.ssa Paola Lucchetta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dr.ssa Paola Lucchetta

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco	Il Vice Segretario Comunale
Victor Luvison	Dr.ssa Paola Lucchetta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12/07/2021 al 27/07/2021 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

li, 12/07/2021

Il Funzionario Incaricato
Annachiara Carmello

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva il 23/07/2021 decorso il termine di DIECI giorni dalla data del 12/07/2021 di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'Istruttore Amministrativo
Annachiara Carmello